

Edizione di martedì 22 maggio 2018

ADEMPIMENTI

Liquidazioni periodiche Iva in caso di operazioni straordinarie
di **Federica Furlani**

REDDITO IMPRESA E IRAP

Iper ammortamento e rilevanza della perizia di stima
di **Sandro Cerato**

DICHIARAZIONI

Il modello 730 e le responsabilità a carico del professionista
di **Fabio Garrini**

IVA

Finanziamenti autovetture e verifica del pro-rata – I° parte
di **Luca Caramaschi**

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Regole OCSE contro la doppia imposizione
di **EVOLUTION**

ADEMPIMENTI

Liquidazioni periodiche Iva in caso di operazioni straordinarie

di **Federica Furlani**

Il nuovo modello relativo alla **Comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva**, approvato con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 21 marzo scorso e applicabile dalle liquidazioni relative al **primo trimestre 2018**, prevede un nuovo campo nel **rigo VP1** denominato **"Operazioni straordinarie"**.

PERIODO DI RIFERIMENTO				
VP1	Mese ¹	Trimestre (*) ²	Subforniture ³	Eventi eccezionali ⁴
				Operazioni straordinarie ⁵

Prima di concentrarci sulle fattispecie che impongono la compilazione di questo campo, ricordiamo che i contribuenti che sono stati interessati da **operazioni straordinarie** o **altre trasformazioni sostanziali soggettive** (fusioni, scissioni, cessioni d'azienda, conferimenti, etc.) devono compilare il suddetto modello con specifiche modalità.

È necessario innanzitutto distinguere a seconda che **l'operazione straordinaria/trasformazione sia avvenuta durante il trimestre oggetto della Comunicazione** o nel periodo compreso tra il primo giorno del mese successivo al trimestre e la data di presentazione della Comunicazione.

Nel primo caso, **se il soggetto dante causa** (società incorporata o scissa, soggetto conferente, cedente o donante) **si è estinto** per effetto dell'operazione straordinaria/trasformazione, **il soggetto avente causa** (società incorporante o beneficiaria, soggetto conferitario, cessionario o donatario) **deve presentare due distinte Comunicazioni**:

- la prima contenente i **dati delle liquidazioni effettuate dal soggetto stesso nel trimestre** cui si riferisce la Comunicazione;
- la seconda contenente i **dati delle liquidazioni effettuate dal soggetto dante causa nella frazione di trimestre** cui si riferisce la Comunicazione e fino all'ultima liquidazione eseguita prima dell'operazione straordinaria o della trasformazione. In questa Comunicazione devono essere indicati, nella parte riservata al contribuente, i dati relativi al soggetto incorporato, scisso, conferente, ecc., mentre nel riquadro riservato al dichiarante i dati del soggetto risultante dalla trasformazione, riportando il **valore 9** (*Soggetto tenuto a presentare la dichiarazione ai fini IVA per conto del soggetto estinto a seguito di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive*) nella casella relativa al **codice carica**.

Se invece il **soggetto dante causa** non si è **estinto** per effetto dell'operazione straordinaria o della trasformazione, la Comunicazione deve essere presentata:

- dal soggetto **avente causa**, se l'**operazione straordinaria o la trasformazione ha comportato la cessione del debito o del credito Iva**. Il soggetto avente causa presenterà quindi **due distinte Comunicazioni** secondo le stesse modalità indicate sopra nel caso di estinzione del soggetto dante causa, il quale pertanto non dovrà presentare la Comunicazione relativamente all'attività oggetto dell'operazione straordinaria;
- da ciascuno dei soggetti coinvolti nell'operazione, se l'**operazione straordinaria o la trasformazione non ha comportato la cessione del debito o credito Iva** in relazione alle operazioni da ciascuno di essi effettuate nel trimestre cui si riferisce la Comunicazione.

Nel caso in cui il **soggetto avente causa** riporti nel **rigo VP8 "Credito periodo precedente"** della propria Comunicazione il **credito maturato dal soggetto dante causa nell'ultima liquidazione periodica** **deve essere barrata la casella "Operazioni straordinarie" nel rigo VP1** del quadro VP.

La medesima casella va barrata anche nel caso in cui il soggetto avente causa riporti **nel rigo VP9 "Credito anno precedente"** una quota o l'intero ammontare del **credito** emergente dalla **dichiarazione annuale Iva del soggetto dante causa**, relativa all'anno precedente quello indicato nel frontespizio, **ceduto**, in tutto o in parte, a seguito dell'**operazione straordinaria**.

Nel caso in cui l'operazione straordinaria/trasformazione sia avvenuta nel **periodo compreso tra il 1° giorno del mese successivo al trimestre e la data di presentazione della Comunicazione**, se il **soggetto dante causa** si è **estinto** per effetto dell'operazione senza aver precedentemente assolto direttamente l'adempimento, la Comunicazione relativa alle operazioni poste in essere dal soggetto dante causa nel corso dell'intero trimestre precedente deve essere sempre presentata dal **soggetto avente causa**, con le modalità indicate sopra nel caso di estinzione del soggetto dante causa con un'operazione straordinaria avvenuta nel trimestre oggetto della comunicazione.

Nell'ipotesi, invece, in cui a seguito dell'operazione straordinaria **non si sia verificata l'estinzione del soggetto dante causa**, ciascun soggetto partecipante all'operazione **assolverà autonomamente l'adempimento** relativamente alle liquidazioni effettuate nell'intero trimestre cui si riferisce la Comunicazione ed il trasferimento o meno del debito o del credito Iva in conseguenza dell'operazione straordinaria assumerà rilevanza solo ai fini della **Comunicazione da presentare nel periodo successivo**.

REDDITO IMPRESA E IRAP

Iper ammortamento e rilevanza della perizia di stima

di Sandro Cerato

La **deduzione delle quote di iper ammortamento**, introdotta dall'[articolo 1, commi 9, 10 e 11, Legge di Bilancio 2017](#) (L. 232/2016), pari al **150% del costo sostenuto per l'investimento**, richiede la sussistenza contemporanea di **diversi requisiti**:

- l'investimento deve avere per **oggetto** un **bene mobile materiale** “Industria 4.0”, rispondente ai **requisiti previsti nell'allegato “A”** della citata L.232/2016;
- il **bene oggetto di investimento deve essere interconnesso** al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
- il **legale rappresentante** deve produrre una **dichiarazione**, ovvero per investimenti superiori ad euro 500.000 deve essere **acquisita una perizia tecnica rilasciata da un soggetto abilitato** (tipicamente un ingegnere o perito industriale), in cui si attesta la sussistenza dei requisiti già descritti in precedenza.

Solamente in presenza dei predetti requisiti l'impresa può iniziare a dedurre le quote di **iper ammortamento** (tramite una variazione in diminuzione nel quadro RF del modello Redditi), **ferma restando la necessità che il bene sia entrato in funzione** (condizione per la deduzione anche della quota di ammortamento ordinario).

Poiché il periodo d'imposta 2017 è il primo anno in cui l'agevolazione in questione è fruibile, molte imprese hanno incontrato delle **difficoltà operative** soprattutto legate all'**interconnessione del bene** con il sistema aziendale e l'acquisizione della **perizia di stima** in presenza di **investimenti superiori ad euro 500.000**.

Nella [circolare AdE 4/E/2017](#), e nella successiva e recente [risoluzione AdE 27/E/2018](#), l'Agenzia ha precisato che tutti i requisiti descritti in precedenza **devono essere acquisiti dall'impresa entro il periodo d'imposta in cui il bene entra in funzione**, ovvero, se successivo, entro il periodo d'imposta in cui il bene viene **interconnesso** al sistema aziendale.

In tale ultimo caso, pertanto, l'agevolazione sarà fruita solamente a decorrere dal periodo d'imposta in cui si realizza anche il requisito dell'**interconnessione**.

Nel frattempo, ha precisato l'Agenzia nella [circolare 4/E/2017](#), l'impresa può fruire del **super ammortamento** (pari al 40% per il 2017) e, **a partire dal periodo d'imposta in cui completa i requisiti**, oltre ad iniziare l'iper ammortamento, **può recuperare anche la differenza tra super ammortamento già fruito e iper ammortamento spettante** (da spalmarsi lungo la durata del periodo di ammortamento).

Con la recente [risoluzione 27/E/2018](#) l'Agenzia ha poi affrontato l'ulteriore questione relativa alla circostanza che la **perizia di stima** sia acquisita in un periodo d'imposta successivo rispetto a quello in cui sono presenti gli altri requisiti (ad esempio, l'investimento, l'interconnessione e l'entrata in funzione avvengono nel 2017, mentre la perizia giurata è acquisita nel 2018).

Premettendo che nel corso di Telefisco l'Agenzia ha precisato che **è sufficiente la consegna all'impresa della perizia entro il termine del periodo d'imposta** (anche se asseverata successivamente), la risoluzione in questione ricorda correttamente che le **disposizioni normative in materia di iper ammortamento non prevedono alcun termine** entro il quale, a pena di decadenza, devono essere acquisiti i documenti attestanti la sussistenza dei requisiti necessari per l'agevolazione.

Ne consegue che **l'eventuale "slittamento" dell'acquisizione della perizia asseverata al successivo periodo d'imposta** rispetto agli altri requisiti non determina alcuna decadenza dall'agevolazione, ma produce solamente uno slittamento del momento a partire dal quale si inizia a fruire del beneficio.

Tornando all'esempio proposto, l'impresa potrà dedurre nel 2017 il **super ammortamento**, e dal 2018 l'**iper ammortamento "recuperando"** altresì il **differenziale** non fruito nel 2017 seguendo le regole già descritte nella [circolare AdE 4/E/2017](#).



DICHIARAZIONI

Il modello 730 e le responsabilità a carico del professionista

di **Fabio Garrini**

Contrariamente a quanto normalmente ritenuto, il **modello 730** presenta aspetti di **complicazione**, almeno sotto il profilo **procedurale e documentale**, decisamente superiori al **modello Redditi**.

L'aspetto più delicato per chi presta assistenza fiscale al contribuente (professionista o Caf) risiede nel più consistente set di **responsabilità** che il modello 730 presenta; infatti nel **modello redditi** il **professionista** indica le informazioni fornitegli dal contribuente **senza assumere una specifica responsabilità** nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, a meno che non sia necessario apporre il **visto di conformità** (ad esempio per la presenza di un credito superiore ad € 5.000 da utilizzare in compensazione).

Al contrario, il **modello 730** è caratterizzato da una **implicita necessità di apposizione del visto**, innescando aspetti di delicatezza in merito ai documenti che devono essere richiesti (e verificati) dal soggetto che presta assistenza fiscale.

Il motivo per il quale il legislatore pone tale responsabilità in capo ai chi si occupa della dichiarazione risiede in particolare nel grande **vantaggio che il modello 730 conferisce**: la possibilità di un rapidissimo **recupero del credito** che scaturisce dalla dichiarazione.

Anche su questo punto si sofferma la vastissima [circolare AdE 7/E/2018](#), pubblicata lo scorso 27 aprile 2018.

Il visto di conformità e le responsabilità del professionista

A seguito delle innovazioni introdotte dall'[articolo 6 D.Lgs 175/2014](#) la presentazione del modello 730 (tramite precompilata o meno) innesca una sorta di **definitività del rapporto tra Fisco e contribuente**; le **responsabilità per le irregolarità ricadono infatti sul professionista abilitato o sul Responsabile del Caf**, i quali sono tenuti al **pagamento dell'imposta**, degli **interessi** e della **sanzione** che l'Amministrazione finanziaria avrebbe richiesto ai contribuenti (salvo il caso di **condotta dolosa o gravemente colposa** del contribuente stesso, ovvero nel caso di mancata sussistenza delle condizioni soggettive che devono essere autocertificate da quest'ultimo).

Nell'ambito delle attività inerenti il rilascio del **visto di conformità** e dell'eventuale sua responsabilità, il Caf o il professionista abilitato sono tenuti a effettuare i controlli previsti dall'[articolo 2 D.M. 164/1999](#).

La [circolare AdE 7/E/2018](#) evidenzia comunque come le **responsabilità siano distinte in funzione dell'oggetto dei controlli**.

Vi è **piena responsabilità** per irregolarità riguardanti la verifica dei seguenti **documenti**:

- della corrispondenza dell'ammontare delle **ritenute**, anche a titolo di addizionali, con quello delle relative **certificazioni** esibite;
- delle **detrazioni** d'imposta spettanti in base alle risultanze dei dati della dichiarazione e ai documenti presentati dal contribuente;
- delle **deduzioni** dal reddito spettanti in base alle risultanze dei dati della dichiarazione e ai documenti presentati dal contribuente;
- dei **crediti d'imposta** spettanti in base ai dati risultanti dalla dichiarazione e ai documenti prodotti dal contribuente.

Analoga responsabilità vi è anche in relazione alla mancata verifica dei seguenti documenti (seppure riferiti ad elementi non verificabili con controlli ex [articolo 36-ter D.P.R. 600/1973](#)):

- della corrispondenza dell'ammontare degli imponibili con quello delle relative **certificazioni esibite** (Cu);
- dell'ultima dichiarazione presentata in caso di **eccedenza d'imposta** per la quale si è richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi;
- delle **detrazioni** d'imposta non eccedenti i **limiti** previsti dalla legge e della corrispondenza con le risultanze dei dati della dichiarazione;
- delle **deduzioni** dal reddito non superiori ai limiti previsti dalla legge e della corrispondenza alle risultanze dei dati della dichiarazione;
- dei **crediti d'imposta** non eccedenti le misure previste per legge e spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione;
- degli attestati degli **acconti** versati o trattenuti.

Un punto che spesso viene trascurato – ma sul quale la [circolare AdE 7/E/2018](#) si sofferma – riguarda la verifica delle **spese la cui detrazione è ripartita in più anni**: il controllo da parte del soggetto che presta assistenza fiscale deve essere condotto **ad ogni utilizzo della rata** dell'onere ai fini del riconoscimento della spesa (salvo il caso per cui abbia **già verificato** la documentazione in relazione ad una **precedente rata** e ne abbia eventualmente **conservato copia**, senza quindi la necessità di richiederne di nuovo al contribuente l'esibizione).

Il caso “classico” è quello della **spesa per il recupero del patrimonio edilizio**, la cui detrazione è di norma **ripartita in 10 anni**: ogni rata, al fine dei controlli, deve essere, nella sostanza, considerata autonomamente.

Con riferimento alle **spese che possono essere riconosciute dal sostituto d'imposta** (es: datore di lavoro), al fine di evitare una **doppia deduzione/detrazione**, nelle ipotesi in cui il contribuente intenda dedurre/detrarre in sede di dichiarazione dei redditi la medesima tipologia di onere **già presente nella Cu**, deve **annotare sul documento di spesa** che la stessa è

diversa da quella di cui ha tenuto conto il **sostituto d'imposta**.

Vi sono anche alcuni **elementi che non devono essere necessariamente verificati** da parte del soggetto che presta assistenza fiscale: si tratta dei dati riferibili ai redditi (che non risultino da **certificazioni**).

Tra questi si segnalano i **redditi fondiari**: pertanto, il contribuente non è tenuto a esibire la documentazione relativa all'ammontare dei **redditi fondiari** indicati nella dichiarazione, quali ad esempio i certificati catastali di terreni e fabbricati posseduti, la raccomandata inviata all'inquilino nel caso di opzione per la tassazione cedolare, l'importo dei canoni di locazione desumibili dal contratto, ecc..

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



IVA

Finanziamenti autovetture e verifica del pro-rata – I° parte

di **Luca Caramaschi**

Uno strumento utilizzato dalle **concessionarie d'auto** per favorire la vendita degli autoveicoli è certamente quello di offrire ai potenziali acquirenti forme di **finanziamento** a condizioni particolarmente vantaggiose, direttamente in concessionaria e senza quindi dover fare ricorso a istituti di credito esterni.

A fronte di tali operazioni, peraltro, le concessionarie conseguono **provvigioni** che sotto il profilo del trattamento Iva fruiscono del **regime di esenzione** in quanto aventi natura finanziaria.

In presenza, quindi, di operazioni tipiche generalmente **imponibili** (la **vendita di auto nuove**), la contemporanea presenza di **operazioni finanziarie esenti** ha fatto in passato sorgere più di un dubbio sul fatto di dover applicare sull'Iva in acquisto la limitazione generale derivante dall'applicazione del meccanismo del **pro rata** di cui all'[articolo 19, comma 5](#) e all'[articolo 19-bis D.P.R. 633/1972](#).

Pur se la **prassi ufficiale**, supportata da **giurisprudenza** anche recente, confermano in generale la **non applicazione del pro-rata**, dal contenuto dei predetti documenti emerge in taluni casi la necessità di operare un'attenta valutazione su come questa attività **finanziamento** risulta organizzata al fine di poter confermare tali conclusioni.

L'esenzione relativa alle operazioni di finanziamento

Le prestazioni di servizi concernenti le operazioni di **finanziamento** sono esenti dall'Iva ai sensi dell'[articolo 10, comma 1, n. 1\), D.P.R. 633/1972](#). Ai sensi del successivo punto 9, la medesima esenzione si applica anche alle “*prestazioni di mandato, mediazione e **intermediazione** relative alle operazioni di cui ai nn. da 1) a 7) (...)*” e, quindi, anche alle **provvigioni** relative alle predette **operazioni di finanziamento**.

Con la **sentenza del 5 giugno 1997** ([causa C-2/95](#)) la **Corte di giustizia Ue** ha chiarito – in linea con il principio generale che assegna alle ipotesi di esenzione Iva carattere “oggettivo” (quindi a prescindere da chi le pone in essere) – che l'**esenzione** opera in funzione della natura delle prestazioni fornite e non in funzione del prestatore o del destinatario del servizio. Ne consegue che le **operazioni finanziarie sono esenti dall'Iva** anche quando il soggetto passivo d'imposta **non è un intermediario finanziario** (tipicamente gli istituti bancari).

La detrazione in presenza di operazioni finanziarie esenti

L'[articolo 19, comma 5, D.P.R. 633/1972](#) stabilisce che nel caso in cui uno stesso soggetto effettua **operazioni imponibili** e **operazioni esenti**, il diritto alla **detrazione** spetta in misura proporzionale alle prime. La percentuale di detrazione è calcolata, ai sensi dell'[articolo 19 bis, comma 1](#), dello stesso decreto “... *in base al rapporto tra l'ammontare delle operazioni che danno diritto a detrazione, effettuate nell'anno, e lo stesso ammontare aumentato delle **operazioni esenti** effettuate nell'anno medesimo*”.

Restano, tuttavia, escluse dal calcolo del **pro-rata**, ai sensi dell'[articolo 19 bis, comma 2, D.P.R. 633/1972](#), le **operazioni esenti**, indicate ai numeri da 1 a 9 dell'[articolo 10](#) dello stesso decreto Iva, quando, alternativamente:

- **non formano oggetto dell'attività propria del soggetto passivo d'imposta;**
- **sono effettuate nell'ambito di un'attività occasionale;**
- sono **accessorie** alle operazioni imponibili.

In proposito la **Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11058 del 21.12.2007**, ha precisato che, ai fini della detraibilità dell'Iva relativa agli acquisti, devono essere computati nel calcolo della **percentuale di detraibilità**, non solo gli atti che tipicamente esprimono il raggiungimento del **fine societario**, ma anche gli atti ulteriori che configurano strumento normale e non meramente **occasionale** per il conseguimento del fine produttivo, mentre sono escluse tutte le attività che, pur se previste nell'atto costitutivo, siano eseguite solo in **modo occasionale o accessorio** per un migliore svolgimento dell'attività propria d'impresa.

La **valutazione** circa la natura delle operazioni di **finanziamento** in commento quali **accessorie, occasionali** o che **non formano oggetto dell'attività propria**, quindi, appare fondamentale per capire se l'**esenzione** ad esse relativa debba soffrire o meno della limitazione alla detrazione secondo la regola del **pro-rata generale** piuttosto che del criterio di **indetraibilità specifica** enunciato dall'[articolo 19, comma 2, D.P.R. 633/1972](#) e ribadito nell'ultimo periodo dell'[articolo 19-bis, comma 2](#) (“...*, ferma restando l'indetraibilità dell'imposta relativa ai **beni e servizi utilizzati esclusivamente per effettuare queste ultime operazioni***”).

L'ultima conferma di prassi

Con la [risoluzione 41/E/2011](#) l'Agenzia delle entrate ha fornito importanti chiarimenti in relazione alle conseguenze che l'esenzione applicabile a determinate operazioni di **finanziamento** produce in termini di limitazioni nell'esercizio del diritto alla detrazione sugli acquisti.

La questione riguarda, nel caso esaminato dall'Agenzia, i concessionari d'auto i quali, al fine di sostenere ed **incentivare** le vendite dei loro prodotti (veicoli), propongono contratti di finanziamento ai loro clienti per l'acquisto dei beni, e dai quali ritraggono provvigioni **esenti** sotto il profilo di applicazione dell'Iva.

La tematica, di sicuro interesse per i soggetti oggetto della citata pronuncia, riveste identica

importanza in **altri settori commerciali**, quali ad esempio, quelli dei rivenditori di mobili e arredi o di attrezzature informatiche (stampanti, fotocopiatori, ecc.), settori nei quali la proposta di **finanziamenti** rappresenta una “tipica” **forma di incentivazione** all’acquisto per beni che solitamente presentano un prezzo piuttosto elevato. Anche nel **comparto dei servizi**, con particolare riferimento al settore degli agenti di viaggio piuttosto che dei centri fitness, in questi ultimi anni di pessima **congiuntura** economica si è assai sviluppata la proposta di finanziamenti ai propri clienti, al fine di poter dilazionare nel tempo la spesa relativa ai servizi offerti.

Passando subito alle conclusioni, il richiamato documento di prassi precisa, nel caso concreto oggetto della pronuncia, che **le operazioni di finanziamento poste in essere dalle concessionarie automobilistiche** (e da tutti i potenziali soggetti interessati come indicato in precedenza), così come i corrispettivi conseguiti per lo svolgimento dell’attività di intermediazione nelle **operazioni di finanziamento, non devono concorrere alla determinazione della percentuale di detraibilità dell’imposta sul valore aggiunto**, ai sensi dell’[articolo 19-bis, comma 2, D.P.R. 633/1972](#), in quanto trattasi di **prestazioni accessorie o strumentali all’acquisizione dei contratti di vendita** dei beni relativi all’attività propria dell’impresa, esercitate con un **limitato impiego di lavoro**, beni e servizi tali da non configurare un’organizzazione specifica.

In un successivo contributo esamineremo in modo critico le **argomentazioni** proposte dall’Agenzia delle entrate, anche alla luce dei principi espressi dalla **giurisprudenza** sia nazionale che, soprattutto, comunitaria.

Per approfondire questioni attinenti all’articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Regole OCSE contro la doppia imposizione

di **EVOLUTION**



Nel caso di contribuenti residenti in Italia che producono redditi all'estero al fine di evitare la doppia imposizione che si può realizzare laddove il reddito sia tassato anche nello Stato della fonte, il modello di convenzione elaborato dall'OCSE contempla due possibili rimedi alternativi cioè il metodo dell'esenzione e/o metodo del credito d'imposta.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione "Fiscalità internazionale", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo analizza le soluzioni che possono essere applicate dagli Stati al fine di evitare la doppia imposizione del reddito prodotto all'estero dai soggetti residenti.

In considerazione del fatto che i **soggetti residenti in Italia**, siano essi **persone fisiche** ovvero **persone giuridiche**, sono **tassati sui redditi ovunque prodotti**, in base al principio della **tassazione su base mondiale**, si pone il problema di evitare la **doppia imposizione**, che si può realizzare laddove il reddito sia **tassato anche nello Stato della fonte**.

Il **modello di convenzione elaborato dall'OCSE** contempla **due possibili rimedi** alternativi al problema della doppia imposizione:

- il **metodo dell'esenzione**, in base al quale lo Stato di residenza non assoggetta ad imposizione il reddito o il patrimonio del "proprio" contribuente;
- il **metodo del credito d'imposta**, che prevede invece il riconoscimento al contribuente, da parte dello Stato di residenza, di una detrazione per le imposte pagate nello Stato della fonte.

Il **nostro legislatore** ha scelto di applicare il **metodo del credito d'imposta**, disciplinandolo nell'ambito dell'[articolo 165 del Tuir](#).

L'[articolo 165](#) è inserito nel **Capo II Titolo III del Tuir**, dove sono collocate le **disposizioni comuni**: la norma è quindi **applicabile indistintamente ai soggetti Irpef e a quelli Ires**.

La disposizione trova applicazione anche con riferimento alla **stabile organizzazione di un soggetto non residente**.

Con il **metodo del credito d'imposta**, sul reddito prodotto all'estero viene applicato il **livello di imposizione più elevato** fra quello dello Stato alla fonte e quello italiano, in quanto se:

- **imposta estera < imposta italiana** ? va versata la differenza in Italia;
- **imposta estera > imposta italiana** ? non vi è restituzione dell'eccedenza.

La **differenza fra imposta estera e imposta italiana** non è riconducibile soltanto alle diverse aliquote, ma anche ai differenti criteri di imputazione al periodo o di quantificazione del reddito da assoggettare ad imposizione.



EVOLUTION Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >